



**UFFICIO DI SORVEGLIANZA
MASSA**

**N.° 2024/XX SIUS
Decreto n. XX**

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

PROVVEDENDO sull'istanza con la quale **XX** nato a **XX** in data **XX-** detenuto presso la Casa di Reclusione di **XX** - condannato alla pena dell'ERGASTOLO;

difeso dall'avvocato **XX** del foro di **XX** di fiducia:

chiede la concessione di un **permesso premio ai sensi dell'art.30 TER della Legge 26.7.75 n.354 e sue successive modificazioni** di durata oraria nel territorio del comune di **XX** per coltivare i propri affetti familiari, anche con l'accompagnamento del garante dei detenuti della regione **XX** (che si è dichiarato disponibile);

O S S E R V A

AVUTO PRESENTE che **XX** sta espiando la pena dell'ERGASTOLO di cui al provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale della Repubblica di **XX** in data **XX.XX.2007**, che comprende sette sentenze di condanna per banda armata, omicidio aggravato , rapina aggravata, detenzione illegale di armi, esplosivi e munizioni ed evasione dalla casa circondariale di **XX** in concorso commessi dal **XX** al **XX** ;

ATTESO che IL DECRETO DI CUMULO in espiazione comprende, tra l'altro, le sentenze di condanna relative a quattro omicidi aggravati commessi dal **XX** in concorso con altri appartenenti alla formazione terroristica "**XX**", attiva nel territorio della **XX** negli anni compresi fra il **XX** ed il **XX**; nell'ambito di tale attività terroristica si colloca la consumazione dei quattro reati di sangue :

di cui due commessi dal XX come autore materiale (delitto maresciallo XX nel XX 1978 e dell'agente di polizia XX nell'XX 2019) , due come concorrente (delitti di XX e XX);

RILEVATO in via preliminare che l'istanza avanzata dal detenuto risulta ammissibile in considerazione dell'espiazione della quota della pena stabilita dall'ordinamento penitenziario e che non sussistono preclusioni ostative stante la disposizione transitoria di cui all'art. 4 della LEGGE 292/2002 ; tenuto conto della carcerazione espia in XX dal XX.XX.2007 al XX.XX.2011 pari a quattro anni due mesi e 22 giorni di reclusione – riconosciuta nello stato di esecuzione - e della detenzione espia in Italia dal XX.XX.2019 ad oggi e della concessione di 810 giorni di riduzione della pena per liberazione anticipata;

RILEVATO che dalla relazione di sintesi del GOT della Casa di reclusione di XX – dove il XX e' ristretto dal XX - emerge una condotta assolutamente regolare ed una buona adesione al percorso rieducativo da parte del predetto (che partecipa con regolarita' alla redazione del giornale dell'Istituto, ai cineforum , all'attivit  di biblioteca ed al laboratorio di scrittura creativa) , ma al contempo si esprime un parere contrario all'accoglimento della domanda alla luce della necessita' della prosecuzione dell'osservazione della personalita' dell'interessato;

CONSIDERATO che sussistono validi legami familiari in ambiente esterno , in quanto dalle relazioni in atti emerge una stabile relazione affettiva con la compagna XX ed il figlio XX di nove anni, che risiedono a XX insieme al XX del detenuto ed il nucleo appare una buona risorsa di sostegno per il condannato (i familiari effettuano regolari colloqui visivi con il detenuto);

ATTESO che dall'esame della documentazione in atti emerge la revisione critica da parte del XX delle pregresse condotte violente ed eversive poste in essere nell'ambito dell'appartenenza ai gruppi armati proletari di matrice terroristica e la presa di distanza rispetto alle azioni omicidarie poste in essere nel corso della attivita' eversiva (con la apprezzabile manifestazione di volonta' di partecipare a percorsi di giustizia riparativa) ; mentre il detenuto non riconosce il periodo di latitanza in XX, in XX ed in XX come deliberata scelta di sottrarsi all'espiazione della pena dell'ERGASTOLO, ma si dichiara rifugiato all'estero per motivi politici e questo atteggiamento critico comporta, tra l'altro, un non lieve pericolo di fuga anche in considerazione dei contatti all'estero del XX che ne hanno consentito una lunga permanenza fuori dall'XX;

AVUTO PRESENTE che la Corte di Cassazione sezione prima con sentenza n. XX emessa in data XX.XX.2019 respingeva il ricorso proposto dal XX avverso il rigetto emesso dalla Corte di assise di appello di XX della domanda di commutazione della pena dell'ERGASTOLO in quella di TRENTA anni di reclusione in ottemperanza degli accordi di estradizione stipulati con il XX e in tale decisione la Suprema Corte afferma che non sussisteva alcun dubbio sullo status di ESTRADATO del XX al momento dell'arrivo in ITALIA, non rilevando a tal fine l'allontanamento volontario dallo Stato estradante (XX) e la successiva ESPULSIONE dalla XX (che non aveva attivato misure di protezione internazionale);

RITENUTO che, pur prendendo atto del percorso positivo posto in essere dal XX a far data dall'ESTRADIZIONE in XX dal XX 2019 (pur formalmente ESPULSO dalla XX), con presa di distanza dalle pregresse condotte di banda armata e di eversione di matrice violenta, si ritiene che, allo stato, non sia ancora in atto il percorso di revisione critica della lunghissima condotta di latitanza allo scopo di sottrarsi all'espiazione della pena inflittagli per la commissione dei gravi reati di sangue (quattro omicidi) e di elevato allarme sociale e pertanto appare necessaria al riguardo la prosecuzione dell'osservazione intramuraria della personalita' del XX per un ulteriore congruo periodo di tempo allo scopo di superare il pericolo di ulteriore sottrazione volontaria all'esecuzione della pena in XX;

P.Q.M.

RESPINGE l'istanza ;

DISPONE che il presente decreto sia trasmesso alla Direzione dell'Istituto di Pena di cui sopra per la notifica all'interessato;

AVVERTE l'interessato stesso che contro il presente provvedimento può proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza di XX entro 24 ore dalla comunicazione del provvedimento medesimo;

ORDINA la comunicazione al P.M.

Massa, 22 agosto 2024

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

XX